

N. TAR	091 - 2013
N. PROTOCOLLO	149896-RU del 20.12.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal Reg.to di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni degli stessi prodotti spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale Paese.

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 346 del 20 dicembre 2013, che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio del 16/12/2013, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si fa presente che, **a decorrere dal 21/12/2013** :

1. il dazio antidumping definitivo (62,9%), istituito dal Reg.to (CE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15, ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942).
2. L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt.Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1371/2013. In assenza di tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping nella misura del 62,9%.
3. Il predetto dazio antidumping esteso dovrà essere riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione spedite dall'India e dall'Indonesia, a prescindere dall'origine dichiarata, registrate dall'11 aprile 2013 al 20 dicembre 2013, a norma dell'art.2 del Reg.to (UE) n.322/2013 e degli articoli 13, par. 3, e 14, par.5 del Reg.to (CE) n. 1225/2009 (v.note prot.n.44664 RU del 10.4.2013 – Tar 25).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) n.1371/2013, allegato alla presente comunicazione.

Pregasi informare gli uffici interessati.

Il Direttore dell'Ufficio  
Dr.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”